

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione – stipulato nel mese di aprile 2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo dell'8.06.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni e spese non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 1.470,35; il ricorrente ha altresì domandato la restituzione di interessi di mora per euro 8,01 e n. 3 quote insolute pari a complessivi euro 246,68 poiché illegittimi; il tutto oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 250,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri up front e recurring. La resistente, poi, ha manifestato notevoli dubbi sulle conseguenze interpretative e applicative della sentenza C-383/18 della CGUE per come delineate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019. L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, inoltre, non condivide l'impostazione critica della resistente in ordine al principio di diritto di cui sopra; critica che sembra prendere spunto da una decisione di merito espressamente richiamata (Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019) la quale però si



discosta da numerosi altri orientamenti giurisprudenziali di segno opposto (tra cui lo stesso Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020).

Ciò premesso, il Collegio dispone quanto segue:

- a) con riferimento alla commissione di attivazione di cui alla lett. A del prospetto finanziario, da considerarsi costo up front retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 503,01, importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;
- b) relativamente alle spese di istruttoria e di notifica (lett. E del prospetto finanziario), da considerarsi costo up front retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente spetta l'importo di euro 173,75, calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;
- c) con riguardo alla commissione rete esterna (lett. F del prospetto finanziario), da considerarsi costo up front retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente spetta l'importo di euro 262,24, calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;
- d) con riferimento alla commissione di gestione (lett. D del prospetto finanziario), da considerarsi costo recurring secondo i consolidati orientamenti condivisi dai Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 1.459,99; importo calcolato secondo il metodo proporzionale lineare;
- e) quanto alle spese fisse assicurative, da considerarsi costo recurring, il ricorrente ha diritto al rimborso di euro 30,00;
- f) relativamente alle spese di incasso rate (lett. G del prospetto finanziario), da considerarsi costo recurring secondo i consolidati orientamenti condivisi dai Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 360,00; importo calcolato secondo il metodo proporzionale lineare.

Prive di ogni sostegno probatorio circa la pretesa illegittimità delle relative clausole, e pertanto da rigettare, le domande relative alla restituzione degli interessi di mora e delle rate insolute.

Dagli importi di cui sopra va detratta la somma di euro 1.838,35, già restituita dal resistente al ricorrente senza specifica imputazione.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 950,64, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13442 del 31 luglio 2020

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**